

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2014, n. 10

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 28 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 65/2013

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), le parole: «28 febbraio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «28 maggio 2014».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 28 febbraio 2014

ROSSI